



R. G. CC. 962/08
Ciom. 1050/08
Rep. 803/09

La Corte d'Appello di Salerno - Sezione Civile -
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Angelo	ROSSI	Presidente
Dott. Vincenzo	SIANI	Consigliere
Dott. Rosa	SERGIO	Consigliere rel.

IL CASO.it

Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 962/2008 R.G. affari civili da trattarsi in Camera di Consiglio, avente ad oggetto "Reclamo ex art. 119 della Legge Fallimentare avverso il decreto, emesso dal Tribunale di Salerno in data 24.11.2008, di chiusura della procedura di fallimento n. 139/07, proposto dalla società F s.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. con istanza del 15.12.2008, riservato all'udienza collegiale del 9.4.2009, vertente:

TRA

F s.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. rappresentata e difesa, come da procura a margine del reclamo, dall'avv. , con i quali elettivamente domicilia in SALERNO, alla Via presso lo studio legale ,
RECLAMANTE

E

CURATELA del FALLIMENTO n.

, in persona del curatore avv.

RECLAMATA CONTUMACE

NONCHE'

IL CASO.it

e soci della M

, rappresentati e difesi, come da
 procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. con
 studio in

RECLAMATI

.....

Letto il reclamo;

Sentito il relatore;

Sciogliendo la riserva, di cui al verbale del 9.4.2009;

OSSERVA QUANTO SEGUE:

Con sentenza n. 139/97 il Tribunale di Salerno dichiarava il fallimento della società "M

Con decreto del Tribunale di Salerno, reso in data 8.1.2003, la società reclamante si rendeva acquirente dei lotti n. 11 e 12 dell'indicato fallimento.

Successivamente alla aggiudicazione, la reclamante, lamentando vizi del capannone industriale facente parte del lotto n. 11 (mancanza del "carroponte munito di via di corsa" e copertura in eternit), proponeva azione nei confronti del curatore del fallimento per ottenere la rimozione dei vizi ed il risarcimento dei danni.


Il giudizio, recante il n. 621/06 R.G., veniva introdotto con atto di citazione notificato il 20.1.2006 e, come dedotto dal reclamante, tuttora è pendente dinanzi al Tribunale di Salerno.

Con decreto emesso il 24.11.2008 il Tribunale di Salerno dichiarava, su richiesta del curatore, la chiusura del fallimento per pagamento integrale dei creditori.

Contro il decreto proponeva reclamo la società F s.r.l. con atto depositato il 15.12.2008.

IL CASO.it

Affermava, preliminarmente, la sussistenza dell'interesse ad agire e.



pertanto, la sua legittimazione a proporre reclamo, deducendo che la chiusura del fallimento n. 139/97 anteriormente alla definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Salerno pregiudicava immediatamente i suoi diritti, in dipendenza della perdita della garanzia offerta dall'attivo fallimentare.

Sosteneva, poi, il suo diritto alla garanzia per evizione a cagione della mancanza delle qualità essenziali dei beni aggiudicati. **IL CASO.it**

Deducendo, quindi, la responsabilità esclusiva degli organi fallimentari, eccepeva che il decreto di chiusura del fallimento era stato adottato in carenza dei presupposti di legge, giacché il giudizio di merito intentato da essa reclamante era "proteso all'affermazione della responsabilità in capo agli organi fallimentari ed ai loro ausiliari, ... al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti", e non poteva essere utilmente continuato dopo la chiusura del fallimento né nei confronti dei falliti, tornati in bonis, né nei confronti della curatela fallimentare.

Chiedeva, quindi, la revoca del decreto reclamato, con ordine di mantenere in essere la procedura fallimentare n. 139/97 e con condanna della Curatela fallimentare "alla integrale refusione delle spese necessarie alla rimozione dei vizi", quantificate in € 71.800,00 per l'acquisto e la posa in opera di un carraponte ed in € 198.638,32 per l'esecuzione degli interventi necessari per la bonifica delle coperture in eternit; in subordine, chiedeva ordinarsi alla curatela di accantonare le somme sopra indicate sino alla definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Salerno.

Fissata con decreto presidenziale l'udienza di comparizione delle parti, la società reclamante, con istanza depositata in cancelleria il 14.1.2009, deduceva di non aver avuto conoscenza del decreto di fissazione dell'udienza in tempo utile per l'espletamento della notificazione alla controparte e chiedeva la rifissazione dell'udienza. **IL CASO.it**

Il Presidente, riservando al collegio ogni ulteriore opportuno provvedimento, rifissava per la comparizione delle parti l'udienza camerale

Bj

IL CASO.it

del 9.4.2009.

Si costituivano in giudizio e i quali
 eccepivano la carenza di legittimazione attiva della reclamante giacché costei
 non era un creditore ammesso al passivo, anzi non era neppure titolare di un
 credito accertato giudizialmente. Assumevano che la legittimazione a proporre
 reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento apparteneva soltanto al
 fallito e, appunto, ai creditori ammessi al passivo. Negavano, comunque, che
 le pretese della reclamante potessero trovare accoglimento nel giudizio
 instaurato dinanzi al Tribunale di Salerno.

Recepivano, ancora, l'inammissibilità del reclamo perché concernente
 questioni estranee al diritto fallimentare ed alla cognizione della Corte di
 Appello, investita ai sensi dell'art. 119 L.F. per la sola verifica della
 sussistenza delle condizioni legittimanti la chiusura del fallimento ex art. 118.
 Deducevano che con il reclamo non era stata proposta censura relative alla
 sussistenza di dette condizioni, ma soltanto la pendenza di un giudizio avente
 ad oggetto la mancanza di qualità del bene immobile acquistato dal fallimento
 e la responsabilità degli organi fallimentari.

Ricordavano che uno dei presupposti per la chiusura del fallimento era la
 totale soddisfazione dei creditori ammessi, e non di quelli eventuali o
 presunti. Ricordavano, altresì, che la vendita fallimentare esclude ogni
 garanzia per vizi della cosa.

Concludevano, pertanto, per il rigetto del reclamo, con condanna della
 società reclamante al pagamento delle spese di giudizio ed al risarcimento dei
 danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per "l'evidente temerarietà della lite".

Il curatore del fallimento non provvedeva a costituirsi in giudizio, ma
 compariva all'udienza del 9.4.2009.

Sulle conclusioni delle parti costituite, che si riportavano ai rispettivi scritti
 difensivi, la Corte riservava la decisione.

IL CASO.it

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Tanto premesso, si rileva in diritto che la legittimazione a proporre reclamo ai sensi dell'art. 119 L.F. è riconosciuta - per effetto del richiamo contenuto in tale norma al precedente art. 26 - al fallito, al comitato dei creditori ed anche a chiunque vi abbia interesse. L'interesse è dato anche dalla concreta possibilità di beneficiare, per un creditore non ammesso allo stato passivo, di un eventuale ulteriore riparto dell'attivo, nella prospettiva - quale quella rappresentata dalla società reclamante - di un esito favorevole di un giudizio pendente.

IL CASO.it

Perché sussista la legittimazione del creditore non ammesso allo stato passivo è indispensabile, dunque, che sia ravvisabile un suo concreto interesse collegato ad un futuro ulteriore riparto dell'attivo (cfr. Cass. Sez. I, 15.12.2006 n. 26927; Cass. Sez. I, 16.3.2001 n. 3819).

Nella fattispecie in esame, la reclamante, pur affermando la sussistenza di un suo interesse alla prosecuzione della procedura fallimentare, non ha dedotto alcunché in ordine alla sussistenza di una massa attiva sulla quale potersi eventualmente soddisfare, limitandosi ad un generico riferimento ad un imprecisato attivo fallimentare che dovrebbe garantire il suo credito. Il diverso scopo dell'affermazione della responsabilità degli organi del fallimento può invece essere perseguito indipendentemente dalla persistenza della procedura fallimentare, involgendo responsabilità individuali di persone fisiche che permangono anche dopo la chiusura del fallimento.

Ne discende la sua carenza di legittimazione.

IL CASO.it

D'altra parte, il rimedio di cui all'art. 119 L.F. è esperibile soltanto per contestare la sussistenza di una delle ipotesi previste dal precedente art. 118, mentre non sono ammissibili questioni estranee al campo come delimitato, sicché deve procedersi alla relativa declaratoria per le domande proposte ai punti 3 e 4 delle conclusioni rassegnate nell'atto di reclamo.

In presenza di una delle ipotesi di cui all'art. 118 L.F., inoltre, "nessuna facoltà discrezionale è data agli organi fallimentari di protrarre la procedura"

(casi Cass. Sez. I. 23.10.2007 n. 22105). Ne consegue che, ricorrendo uno dei casi di cui al citato art. 118, si deve dichiarare la chiusura del fallimento.

Il Tribunale di Salerno ha dichiarato la chiusura del fallimento "per pagamento integrale dei creditori", ossia per la sussistenza del caso previsto dal n. 2 di detta norma.

IL CASO.it

La reclamante non ha contestato la sussistenza del detto caso, ma ha dedotto la pendenza di un giudizio di merito tendente alla rimozione di vizi di un bene ed il risarcimento del danno.

La mancata contestazione dell'ipotesi ravvisata dal Tribunale comporta l'ammissione della sua sussistenza ed esclude, appunto per la pacifica sussistenza di una delle condizioni di legge, che si possa procedere alla revoca del decreto reclamato. La pendenza di un giudizio di merito, anche di risarcimento del danno, non impedisce, invero, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte al quale questa Corte non ha ragione di non aderire, l'adozione del decreto di chiusura del fallimento, proprio per la esclusione di qualsiasi facoltà discrezionale degli organi del fallimento di protrarre la procedura fallimentare in presenza di una delle ipotesi di cui all'art. 118 l.F.

In questa situazione il reclamo deve essere rigettato.

Non ravvisandosi le condizioni di cui all'art. 96 c.p.c., mancando ogni elemento di prova del dolo o della colpa grave, deve rigettarsi la domanda di condanna proposta dai reclamati.

In applicazione del principio della soccombenza la parte reclamante deve, però, essere condannata a rimborsare alla controparte le spese di lite, che vengono liquidate come da dispositivo, sulla base degli atti, in mancanza di nota specifica.

P.Q.M.

IL CASO.it

a) RIGETTA il reclamo;

b) Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell'art.

96 c.p.c. dai reclamati;

IL CASO.it

c) Condanna la società reclamante a rimborsare alla controparte costituita le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.000,00 di cui € 800,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre IVA, CPA e percentuale per spese generali, come per legge.

Si comunichi.

Così deciso in Salerno il 5.5.2009.

Il Consigliere estensore

Dott. Rosa Sergio
Rosa Sergio

Il Presidente

Dott. Angelo Rossi
Angelo Rossi

CORTE DI APPELLO SALERNO
22 MAG. 2009
Depositato nella Cancelleria della Sezione Civile

Angelo Rossi